



Segreteria Generale

Prot. n. 718

Palermo li 11/04/06

All'Aran Sicilia
Via Trinacria
Palermo

e, p.c.

Al Dirigente Generale del
Personale e dei SS.GG.
Viale Regione Siciliana 2226
Palermo

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Beni Culturali
Via delle Croci 4
Palermo

Oggetto: Provvedimenti di comando del personale tecnico del ruolo dei beni culturali.

La scrivente O.S. rileva che, a tutt'oggi, il personale dell'ex ruolo tecnico dei Beni Culturali in posizione di comando presso altri rami dell'Amministrazione regionale, chiedendo l'assegnazione definitiva ovvero trovandosi in servizio presso l'Assessorato Beni Culturali e presentando istanza di trasferimento, veda rigettata l'istanza con la motivazione che, in base al *quadro normativo che in atto regolamenta detto personale, l'assegnazione o il trasferimento può avere attuazione sotto forma di comando.*

Orbene, a seguito dell'abrogazione, in forza dell'art. 55 della L.R. 7 marzo 1996, n. 6, delle norme che inibivano l'utilizzazione del personale del ruolo tecnico dei beni culturali presso altri rami dell'Amministrazione regionale, anche i suddetti dipendenti risultano assoggettati alla disciplina che, in subiecta materia, è dettata per la generalità dei dipendenti regionali.

Detta disciplina è quella risultante dall'art. 17 della L.R. 12 novembre 1996, n. 41 che, dopo avere al 1° comma abrogato l'art. 15 della L.R. 29 ottobre 1985, n. 41 (destinazione del personale tecnico), dispone al 2° comma che per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale si applicano gli articoli 56 e seguenti del T.U. per gli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 3/57) e successive modifiche ed integrazioni.

Il citato art. 56 distingue due ipotesi di comando: presso altra Amministrazione e presso altro ente pubblico. Poiché si ritiene che tali ipotesi (comando da un'Amministrazione ad un'altra, entrambe statali) non possano essere traslate in un ambito quale quello regionale caratterizzato da un'unica



Segreteria Generale

Amministrazione distinta in più rami e considerato che il superiore assunto trova ulteriore conferma anche nell'art. 5 della L.R. 10/2000 e nel D.P. 22 giugno 2001, n. 9 (che ha recepito l'accordo sulla riclassificazione del personale regionale e che anche l'art. 60 del CCRL 2002-2005, nella parte relativa all'assegnazione temporanea presso altra Pubblica Amministrazione fa, chiaramente, riferimento ad altra Pubblica Amministrazione diversa da quella regionale), si invita codesta rispettabile Agenzia a voler esaminare la questione in tempi brevi al fine di dare la giusta collocazione ad un istituto, quale quello in questione, ed evitare che l'attuale indirizzo assunto dall'Amministrazione rappresenti un esercizio di potere fine a se stesso oltre che un intralcio all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché una palese violazione del contratto di Lavoro vigente.

I Segretari Generali
Dario Matranga – Marcello Minio